

**STATUTO
DEL COMUNE DI SAINT-OYEN**

Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 32 del 30.07.2002.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 26/03/2002.

INDICE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- art. 1** - Fonti
- art. 2** - Principi fondamentali
- art. 3** - Finalità
- art. 4** - Programmazione e cooperazione
- art. 5** - Territorio
- art. 6** - Sede
- art. 7** - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- art. 8** - Uso della Lingua
- art. 9** - Toponomastica

**TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO**

- art. 10** - Organi
- art. 11** - Consiglio comunale
- art. 12** - Competenze del Consiglio
- art. 13** - Adunanze e convocazioni del Consiglio
- art. 14** - Funzionamento del Consiglio
- art. 15** - Consiglieri
- art. 16** - Gruppi consiliari
- art. 17** - Commissioni consiliari
- art. 18** - Giunta comunale
- art. 19** - Competenze della Giunta Comunale
- art. 20** - Funzionamento della Giunta Comunale
- art. 21** - Sindaco
- art. 22** - Competenze amministrative del Sindaco
- art. 23** - Competenze di vigilanza del Sindaco
- art. 24** - Ordinanze
- art. 25** - Vice Sindaco
- art. 26** - Delegati del Sindaco

**TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

- art. 27** - Segretario comunale
- art. 28** - Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei servizi
- art. 29** - Competenze consultive del segretario e dei responsabili dei servizi
- art. 30** - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario
- art. 31** - Competenze di legalità e garanzia del segretario
- art. 32** - Organizzazione degli uffici e del personale
- art. 33** - Albo pretorio

TITOLO IV SERVIZI

art. 34 - Forme di gestione

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

art. 35 - Principi

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 36 - Comunità montane

art. 37 - Fondazione Mellé

TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

art. 38 - Partecipazione popolare

art. 39 - Assemblee generali

art. 40 - Istanze

art. 41 - Petizioni

art. 42 - Proposte

art. 43 - Referendum

art. 44 - Effetti dei referendum consultivi e propositivi

art. 45 - Interventi nei procedimenti

art. 46 - Accesso

art. 47 - Associazioni

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

art. 48 - Statuto e sue modifiche

art. 49 - Regolamenti

TITOLO IX DIFENSORE CIVICO

art. 50 - Difensore civico

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 51 - Norme transitorie

art. 52 - Norme finali

**ALLEGATO A - BOZZETTO DELLO STEMMA
ALLEGATO B - BOZZETTO DEL GONFALONE**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla legge regionale 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della costituzione, delle leggi costituzionali 26.02.1948 n. 4 e 23.09.1993 n.2.

art. 2 Principi fondamentali

1. La comunità di SAINT-OYEN, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di gestione regionale, nazionale e comunitario e della comunità montana rispetto a quello comunale.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi, nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
11. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

art. 3 Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base federalista ed autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali e regionali e delle tradizioni locali.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, culturali, sportive, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini con i comuni svizzeri limitrofi e con la regione;
 - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
4. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

art. 4

Programmazione e cooperazione

1. 1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.
4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

art. 5

Territorio

1. Il territorio del comune di SAINT-OYEN è individuato dal piano topografico ai sensi dell'art.9 della legge 24dicembre 1954 n°1228, si estende per Kmq. 9,39, confina con i comuni di SAINT-RHEMY-EN-BOSESSES, ETRoubles, GIGNOD e con la Svizzera.

Art. 6

Sede

1. Il Municipio, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in rue du Grand Saint-Bernard n. 52. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

art. 7

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome SAINT-OYEN nonché con il relativo stemma, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub B.
3. All'esterno del Municipio sono sempre esposte: la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea; nell'intera giornata nella quale è convocato il consiglio all'esterno del Municipio dovrà essere esposto il gonfalone comunale.
4. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

art. 8

Uso della lingua

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale (patois) quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

art. 9

Toponomastica

1. Il nome del comune, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita un'apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all'adeguamento delle denominazioni menzionate per la parte di materia di competenza comunale.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

art. 10

Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.
2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

Art. 11

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo sull'attività del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il sindaco presiede il consiglio
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite garantendo la rappresentazione della minoranza.

art. 12

Competenze del Consiglio

1. Oltre alle inderogabili competenze attribuitegli dall'art. 21 della L.R: 07/12/1998 n° 54 il Consiglio in particolare ha competenza nelle seguenti materie:
 - a) i regolamenti comunali, ad eccezione di quello sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - b) la relazione previsionale e programmatica, i piani ed i programmi di rilevanza generale, i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 80.000 euro, le loro variazioni e deroghe;
 - c) le proposte, di rilevanza generale, da presentare alla regione o ad altri Enti al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, della difesa del suolo e degli interventi di protezione civile o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
 - d) la partecipazione a società di capitali;
 - e) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
 - f) la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nonché delle imposte e delle tasse e relative detrazioni tributarie
 - g) gli acquisti le alienazioni e le permutate immobiliari,
 - h) accettazione o rifiuto di lasciti e/o donazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;
 - i) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione o la modificazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 113, 114 e 115 della legge regionale 54/98 e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo articolo 34;
 - j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
 - l) la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
 - m) la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata;
 - n) la nomina della commissione edilizia
 - o) la nomina della giunta con le modalità stabilite dall'art. 5 della legge regionale 4/95 ;
 - p) la revoca e la surrogazione degli assessori con le modalità stabilite dall'art. 18 e 20 del presente Statuto);
 - q) i pareri sugli statuti dei consorzi di miglioramento fondiario di cui il Comune fa parte;
 - r) gli indirizzi per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge regionale 54/98.
2. Il Consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal regolamento regionale 03.02.1999 n.1, della legge regionale 09.02.1995 n.4 in materia di sua costituzione e dalla legge regionale 04.09.2001 n. 23 concernente lo statuto degli amministratori locali della Valle d'Aosta

art. 13**Adunanze e convocazioni del Consiglio**

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco, che formula l'ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 14**Funzionamento del Consiglio**

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina:
 - a) la convocazione ed il funzionamento del consiglio;
 - b) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - c) la costituzione delle commissioni consiliari e l'organizzazione, il funzionamento, le competenze ed i poteri delle stesse;
 - d) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - e) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - f) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - g) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - h) l'organizzazione dei lavori;
 - i) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - j) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
2. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i rispettivi candidati designati in precedenza; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
5. In seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del consiglio.
6. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento anche del vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.
7. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

art. 15**Consiglieri**

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
3. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
5. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che sono sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 24 ore prima della seduta ordinaria, dei documenti relativi alle questioni stesse salvo diversi termini

previsti dai singoli regolamenti. Per le sedute straordinarie urgenti i documenti relativi dovranno essere a disposizione dei consiglieri almeno 1 ora prima della seduta.

Art. 16 **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno apposita comunicazione al sindaco in seguito alla convalida degli eletti, designando, contestualmente, il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

art. 17 **Commissioni consiliari**

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni nelle quali è garantita la rappresentanza della minoranza. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta del consiglio della giunta e del sindaco, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
3. Le commissioni permanenti, in particolare, favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta o dal sindaco, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

art. 18 **Giunta comunale**

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. E' composta dal sindaco che la presiede, dal vice-sindaco, che assume di diritto la carica di assessore e da 3 assessori.
4. Possono, in misura non superiore a 2, essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purchè eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tali assessori possono partecipare al consiglio senza diritto di voto ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.
5. La Giunta comunale è nominata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti: su proposta del Sindaco relativa all'organo collegiale nel suo complesso.
6. L'eventuale sostituzione di componenti dimissionari, decaduti e revocati è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Sindaco, entro 30 giorni dalla vacanza.
7. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro 30 giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
8. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
9. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 19 Competenze della Giunta

1. La giunta nell'esercizio delle sue competenze e nel rispetto del principio di separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso,
 - b) adotta i provvedimenti di attuazione, anche attraverso la definizione degli obiettivi, dei programmi di rilevanza generale approvati dal consiglio comunale, nel rispetto degli indirizzi fissati,
 - c) approva i progetti di opere pubbliche e loro varianti salvo quanto previsto alla lettera b) dell'art. 12,
 - d) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento,
 - e) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari;
 - f) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni,
 - g) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune,
 - h) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.
 - i) affida gli incarichi di consulenza e di progettazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 28.
 - j) Provvede all'amministrazione dei beni della Fondazione Mellé qualora la stessa non sia più attiva.

2. Ai sensi dell'art. 46, comma 5 della l.r. 54/98 la giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell'art. 46, comma 3, della l.r. 54/98

art. 20 Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo impedimento, dal vicesindaco; in caso di assenza o impedimento di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla normativa vigente.
6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

art. 21 Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."

3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale di governo.
5. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 22

Competenze amministrative del sindaco

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - e) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna attinenti ad uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori;
 - i) conferisce gli incarichi, tra i dipendenti dell'ente, per la notificazione degli atti
 - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
 - l) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - n) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, se non da lui attribuite, come specifiche competenze, al segretario comunale o ad altra figura dirigenziale;
 - o) adotta i provvedimenti in qualità di autorità sanitaria locale;
 - p) adotta i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropri;
 - q) propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - r) provvede a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge regionale 54/98;
 - s) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
 - t) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
 - u) stipula i contratti rogati dal segretario comunale, le convenzioni e gli atti a contenuto prevalentemente discrezionale e/o politico;
 - v) partecipa al consiglio permanente degli enti locali;
2. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

art. 23

Competenze di vigilanza del sindaco

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale o dei responsabili dei servizi, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni, le istituzioni e le società per azioni di cui l'ente fa parte tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di cui l'ente fa parte svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 24

Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate da un assessore delegato.

art. 25

Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 21 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

art. 26

Delegati del sindaco

1. Il sindaco può delegare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, limitatamente alla competenza ad esso attribuita dallo statuto, e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco può attribuire agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare o revocare, con atto motivato, le deleghe conferite agli assessori.
4. Le deleghe e le loro eventuali modifiche o revoche, vanno comunicate al consiglio nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

art. 27 Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il segretario coordina e dirige l'attività di gestione degli uffici e dei servizi; è a capo del personale dipendente dell'Ente, coadiuvato, in ciò, dai responsabili dei servizi.
3. Al segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
5. Il segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale

art. 28 Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, i quali l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al segretario comunale e ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

art. 29 Competenze consultive del segretario e dei responsabili dei servizi

1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica, secondo le proprie competenze, al consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
2. I responsabili dei servizi, esprimono, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.
3. Il segretario comunale esprime il parere di legittimità previsto dall'art. 9 della legge regionale 46/98 sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e alla Giunta.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

art. 30 Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi, degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

art. 31

Competenze di legalità e garanzia del segretario

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali e delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.
3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all'organo regionale di controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del comune.

art. 32

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e del personale del comune è attuata attraverso un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi progetti e obiettivi .
 - c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra i vari uffici;
 - e) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi, avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti
4. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.
5. Col regolamento di cui al comma precedente vengono altresì stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

art. 33

Albo pretorio

1. Nella sede municipale è predisposto un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il segretario comunale, od un suo incaricato, cura e sovrintende all'affissione degli atti all'albo pretorio, avvalendosi del messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l'avvenuta pubblicazione.

**TITOLO IV
SERVIZI**

art. 34

Forme di gestione

1. Il comune, nell'ambito delle sue competenze e nell'interesse della comunità locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse possibilità previste dalla legge, anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 35 Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 36 Comunità montane

1. Fanno parte del consiglio della comunità montana il Sindaco o il Vice Sindaco, con onere in capo al Sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio.
2. Le nomine di cui al comma 1 devono avvenire in coincidenza con la nomina della Giunta comunale e la trasmissione del provvedimento di nomina alla Comunità Montana dovrà avvenire entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta esecutività del medesimo.
3. Il consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungono le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti che stabilisce - se del caso - anche le modalità del trasferimento del personale.
5. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
6. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.
7. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Art. 37 Fondazione Mellé

1. Il Comune adotta intese con la Fondazione Mellé per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora la Fondazione Mellé, storicamente riconosciuta, non sia più attiva o non sia più in grado di assicurare una propria autonoma gestione viene amministrata dal Comune di SAINT-OYEN.
3. In tale caso la Giunta Comunale provvede alla sua amministrazione mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco e i responsabili dei servizi, ognuno per la propria competenza,

hanno competenza esecutiva, adottano gli atti conservativi od urgenti ed hanno poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.

TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

art. 38 Partecipazione popolare

1. Il comune, in particolare, valorizza, promuove e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente mediante le seguenti forme:
 - a) assemblee generali;
 - b) istanze;
 - c) petizioni;
 - d) proposte;
 - e) referendum;
2. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
3. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

art. 39 Assemblee generali

1. Su argomenti di particolare rilevanza, può essere richiesta l'indizione di assemblee generali degli elettori con poteri consultivi e propositivi.
2. Le assemblee generali, qualora lo richiedano almeno due terzi dei consiglieri assegnati o il 20% degli elettori, devono essere convocate dal Sindaco entro 45 giorni dal deposito della richiesta.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. In tal caso il numero minimo degli elettori che possono richiedere la relativa convocazione è pari al 50% + 1.

art. 40 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

art. 41 Petizioni

1. Gli elettori del Comune, in numero non inferiori a cinquanta, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. In ogni caso, l'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione provvede in merito.
3. In caso di mancato riscontro, ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.

4. Gli elettori, gli organismi e le associazioni che hanno presentato petizioni hanno diritto ad essere informati sulle procedure intraprese dal comune a seguito delle stesse entro centoventi giorni dalla loro presentazione.

art. 42 Proposte

1. Il 20% degli elettori del comune può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. L'amministrazione comunale è tenuta a sentire i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede, anche in assenza dell'accordo di cui al comma precedente, a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti, entro i successivi 60 giorni.

art. 43 Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle seguenti:
 - a) bilancio preventivo;
 - b) rendiconto;
 - c) istituzione ed ordinamento dei tributi ed ogni altro atto inerente alle entrate comunali.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla giunta comunale;
 - b) dal 50% + 1 dei consiglieri comunali assegnati;
 - c) dal 30% degli elettori.
 - d) La raccolta delle firme dei sottoscrittori deve avvenire su moduli contenenti la tipologia del referendum proposto, l'oggetto, il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita degli elettori. Le sottoscrizioni devono essere autenticate dai soggetti autorizzati ai sensi di legge.
4. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa entro 30 giorni dalla data della prima autentica di firma e presentata presso gli uffici comunali entro i successivi 10 giorni.
5. Un apposito regolamento dovrà disciplinare:
 - a) le modalità ed i tempi di ammissione dei quesiti referendari
 - b) le modalità ed i tempi di effettuazione delle consultazioni referendarie.
 - c) Il quorum dei votanti necessario per rendere valida la consultazione referendaria.
 - d) Le modalità ed i tempi di divulgazione dei risultati delle consultazioni referendarie
6. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 1.

Art. 44 Effetti dei referendum consultivi e propositivi

1. Qualora i referendum consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. L'eventuale mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

art. 45 Interventi nei procedimenti

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.

2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

art. 46
Accesso

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato secondo i principi contenuti nella l.r. n. 18/1999;
2. La giunta comunale adotta i provvedimenti necessari per assicurare ai cittadini il diritto di accesso alle informazioni in particolare con riguardo alle procedure amministrative, ai progetti e ai provvedimenti che li interessano.

art. 47
Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono adottate previa consultazione delle medesime.
4. Le commissioni consiliari possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

art. 48
Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli soggetta alla procedura prevista dall'art. 42, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 43 e 44.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con le modalità stabilite dall'art. 33 della legge regionale 54/98.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 49
Regolamenti

1. Il comune, nel rispetto dei principi fissati dalle norme statali e regionali e dallo statuto, adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed agli elettori ai sensi dell'art. 42.
3. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 43 e 44.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte dell'organo competente, sia, per quindici giorni consecutivi, dopo la loro entrata in vigore.
6. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX DIFENSORE CIVICO

Art. 50 Difensore civico

1. Il consiglio comunale affida con propria deliberazione le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale ad un difensore civico che venga nominato nell'ambito della Comunità Montana Grand Combin o attribuire analoghe funzioni, previa convenzione, al difensore civico istituito presso il consiglio regionale.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 52 Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro un anno.

ALLEGATO A BOZZETTO DELLO STEMMA (OMISSIS)

ALLEGATO B BOZZETTO DEL GONFALONE (OMISSIS)